

Versione anonimizzata

Traduzione

C-77/24 – 1

Causa C-77/24 [Wunner]ⁱ

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

1° febbraio 2024

Giudice del rinvio:

Oberster Gerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

11 gennaio 2024

Ricorrenti in cassazione:

NM

OU

Resistente in cassazione:

TE

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) (omissis) nella causa promossa dal ricorrente TE, 1100 Vienna (omissis) contro i resistenti 1) NM, Malta, M-XBX 1120 Ta'Xbiex, (omissis) 2) OU, Cipro, CY-2108 Nicosia, (omissis) avente ad oggetto l'importo di EUR 18 547,67, maggiorato degli interessi e delle spese, a seguito del ricorso per cassazione dei resistenti contro la decisione dell'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria), del 4 settembre 2023, GZ 15 R 96/23g-46, con la quale era stata parzialmente annullata la decisione del Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunale regionale civile di Vienna, Austria) del 27 aprile 2023, GZ 11 Cg 61/22d-29, ha emesso la seguente

Ordinanza

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

I. Il procedimento sospeso con decisione del 9 novembre 2023, AZ 5 Ob 181/23p, prosegue.

II. Vengono sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II») debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce anche a diritti al risarcimento del danno vantati nei confronti di un organo di una società da un creditore della società a titolo di responsabilità da fatto illecito per violazione di norme di tutela (come ad es. disposizioni della normativa sul gioco d'azzardo) da parte del suddetto organo.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se l'articolo 4, paragrafo 1, del summenzionato regolamento debba essere interpretato nel senso che, nel caso di un'azione di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito proposta nei confronti di un organo di una società che offre giochi d'azzardo online senza concessione in Austria a causa delle perdite di gioco subite, il luogo dell'evento dannoso deve essere determinato facendo riferimento

a) al luogo a partire dal quale il giocatore effettua versamenti dal suo conto bancario sul conto di gioco detenuto dalla società,

b) al luogo in cui la società detiene il conto di gioco sul quale vengono contabilizzati i versamenti del giocatore, le vincite, le perdite e i bonus,

c) al luogo a partire dal quale il giocatore effettua le giocate attraverso tale conto di gioco, che danno alla fine luogo ad una perdita,

d) al luogo del domicilio del giocatore quale luogo in cui si colloca il diritto al pagamento del suo credito sul conto di gioco,

e) al luogo di ubicazione del suo patrimonio principale.

III. (omissis) [Sospensione del procedimento]

M o t i v i:

Con riguardo al punto I:

- 1 Con decisione del 9 novembre 2023, questa Sezione ha sospeso il procedimento fino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta a tale Corte dall'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) il 19 ottobre 2023 (numero di ruolo 5 Ob 110/23i).

- 2 Il ricorrente ha attualmente ritirato il suo ricorso nel procedimento alla base di tale domanda di pronuncia pregiudiziale, rinunciando alle proprie rivendicazioni; questa Sezione ne ha preso atto con decisione del 23 novembre 2023, e siffatta domanda è stata dunque ritirata. Il procedimento sospeso doveva pertanto proseguire al fine di chiarire la questione di diritto dell'Unione in tale procedimento.

Con riguardo al punto II.:

A. Fatti

- 3 La Titanium Brace Marketing Limited (in prosieguo solo: la «Limited») gestiva un casinò online dalla propria sede a Malta attraverso il sito web www.drueckglueck.com. Essa rivolgeva la propria offerta a tutto il mercato europeo. La stessa è titolare di una regolare concessione per i giochi d'azzardo maltese, ma non di una concessione ai sensi della legge austriaca sui giochi d'azzardo, e si trova attualmente in stato di fallimento.
- 4 Il ricorrente, residente nella circoscrizione del giudice di primo grado, giocava a giochi d'azzardo online tramite il sito web della Limited nel periodo dal 14 novembre 2019 al 3 aprile 2020, versando complessivamente l'importo oggetto del ricorso, senza realizzare alcuna vincita. I resistenti erano in tale periodo di tempo «direttori» della Limited.
- 5 Per poter giocare sul sito web della Limited, il ricorrente aveva dovuto aprire un conto cliente a Malta. Egli effettuava versamenti dal proprio conto bancario in Austria su un conto presso una banca maltese, al fine di ricaricare il suo conto di gioco (il suo conto cliente). Siffatti versamenti venivano contabilizzati dalla Limited come saldi a credito. Il conto aperto a Malta per il ricorrente era un conto reale della Limited per il medesimo in quanto giocatore, il quale non veniva confuso con il patrimonio sociale della Limited. Se il ricorrente decideva di partecipare ad un gioco d'azzardo, la puntata veniva addebitata sul conto di gioco. In caso di vincita, quest'ultima sarebbe parimenti stata accreditata sul conto di gioco. Il ricorrente perdeva al gioco una somma complessiva pari a EUR 18 547,67.

B. Posizioni processuali delle parti e procedimento

- 6 Il ricorrente chiede ai due resistenti il rimborso della perdita subita. In assenza di una concessione austriaca della Limited, il contratto avente ad oggetto il gioco d'azzardo sarebbe nullo. Egli ha fondato la sua richiesta sul risarcimento del danno, poiché l'ingerenza nel monopolio austriaco sul gioco d'azzardo comporterebbe la violazione di norme di tutela. I resistenti, in quanto amministratori della Limited, sarebbero stati responsabili dell'offerta in Austria di gioco d'azzardo illegale. Essi risponderebbero personalmente nei confronti dei creditori e, in quanto coautori, in via solidale ai sensi dell'articolo 1301 dell'ABGB, per la violazione delle norme sulla protezione dei giocatori della legge austriaca sui giochi d'azzardo. La competenza del giudice di primo grado è

stata fondata (inter alia), sull'articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis»).

- 7 I resistenti hanno eccepito il difetto di competenza internazionale. Il ricorrente non potrebbe avvalersi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis. I resistenti non avrebbero avuto la facoltà di decidere se la Limited doveva ritirarsi dal già consolidato mercato austriaco. Essi non avrebbero adottato decisioni strategiche aziendali; il secondo resistente sarebbe unicamente la persona di collegamento con le autorità maltesi competenti in materia di gioco d'azzardo. Il luogo della condotta e dell'evento sarebbero situati a Malta. Ai resistenti non dovrebbe essere applicato il diritto sostanziale austriaco, bensì quello maltese, il quale non conoscerebbe una responsabilità degli organi della società nei confronti dei suoi creditori.
- 8 Il giudice di primo grado ha respinto la domanda per difetto di competenza internazionale.
- 9 Il giudice d'appello ha annullato siffatta decisione nella parte in cui il ricorrente ha fondato le sue richieste risarcitorie sulla responsabilità da fatto illecito, disponendo l'instaurazione del procedimento dinanzi al giudice di primo grado, con rinuncia al motivo di rigetto utilizzato.
- 10 Alla luce della decisione 10 Ob 56/22s, emessa recentemente dall'Oberster Gerichtshof in relazione ad una fattispecie analoga, i presupposti per il foro dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, sarebbero soddisfatti. Di per sé, gli amministratori di una società a responsabilità limitata (GmbH) sarebbero responsabili dell'illecito commesso soltanto nei confronti della società, ed eccezioni sussisterebbero soltanto se previste dalla legge, in caso di pregiudizio intenzionale dei creditori, di condotte perseguibili penalmente in giudizio o in caso di violazione dolosa o colposa di una norma di tutela. Nella decisione 6 Ob 168/19b, l'Oberster Gerichtshof avrebbe dichiarato che nella violazione di disposizioni in materia di protezione dei giocatori non solo sarebbe ravvisabile una violazione di obblighi, la quale renderebbe la società responsabile, quale organo, del risarcimento dei danni verso terzi attraverso l'imputazione di tali obblighi, ma gli amministratori resistenti potrebbero essere convenuti in giudizio dal ricorrente anche personalmente. Il ricorrente si fonderebbe su tali considerazioni anche nel caso in esame. Il luogo dell'evento dannoso sarebbe situato in Austria, poiché la puntata effettuata a Malta dipenderebbe dal successo o dall'insuccesso al gioco e le perdite verrebbero compensate dalle vincite. Solo la perdita alla fine residua sarebbe un danno iniziale che si ripercuoterebbe per il giocatore, tramite la mancanza del corrispondente importo, sul suo patrimonio situato in Austria. Anche l'asserita violazione delle norme di applicazione necessaria del diritto pubblico austriaco da parte dei resistenti porterebbe a localizzare in Austria il luogo in cui il danno si è concretizzato.

- 11 Il giudice d'appello ha dichiarato ricevibile il ricorso per cassazione, in assenza di una giurisprudenza delle giurisdizioni supreme concernente la questione della competenza internazionale dei giudici austriaci in relazione a domande analoghe proposte nei confronti degli amministratori di società di gioco d'azzardo.
- 12 Il ricorso per cassazione dei resistenti è inteso ad ottenere la riforma nel senso di un ripristino della decisione di rigetto del giudice di primo grado e, in subordine, l'annullamento e la rimessione ai giudici di merito.
- 13 Il ricorrente chiede il rigetto del ricorso per cassazione.

C. Disposizioni rilevanti

- 14 L'articolo 7 del regolamento Bruxelles I bis, così recita:

Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire.

- 15 L'articolo 1 del regolamento Roma II così recita:

Paragrafo 1: «Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale (...).»

Paragrafo 2: «Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

(...)

d) le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica nonché la responsabilità personale dei revisori dei conti nei confronti di una società o dei suoi soci nel controllo dei documenti contabili».

- 16 L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, così recita:

«Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto».

- 17 L'articolo 1301 del codice civile austriaco (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch; in prosieguo: l'«ABGB») così recita:

Più persone possono divenire responsabili di un danno causato illegittimamente, nella misura in cui esse vi abbiano contribuito congiuntamente, in maniera diretta o indiretta, inducendo, minacciando, ordinando, aiutando, occultando e simili, oppure anche soltanto non adempiendo all'obbligo specifico di prevenire il danno.

- 18 L'articolo 1311 dell'ABGB così recita:

«Il caso fortuito colpisce colui in relazione al cui patrimonio o alla cui persona esso si verifica. Laddove, tuttavia, qualcuno abbia provocato il caso fortuito mediante una condotta illecita, lo stesso ha violato norme di legge volte a prevenire i danni fortuiti; oppure (omissis) egli risponde per tutti i danni che altrimenti non si sarebbero verificati».

L'articolo 3 della legge austriaca sul gioco d'azzardo (Österreichisches Glücksspielgesetz; in prosieguo: il «GSpG»), così recita:

«Il diritto di organizzare giochi d'azzardo è riservato allo Stato, salvo disposizione contraria contenuta nella presente legge (monopolio del gioco d'azzardo)».

D. Motivazione del rinvio

- 19 1.1. Ai fini dell'accertamento della competenza internazionale sono rilevanti, secondo la giurisprudenza austriaca, le indicazioni contenute nella domanda. Il richiamo espresso di un foro previsto dal regolamento Bruxelles I bis non è necessario. Il ricorrente deve limitarsi ad esporre la base di fatto necessaria. Nel caso delle cosiddette «circostanze doppiamente rilevanti», ossia quelle da cui viene ricavata sia la competenza internazionale sia la fondatezza della richiesta, la coerenza degli argomenti a sostegno della domanda deve bastare, per non gravare l'accertamento della competenza di un esame nel merito approfondito. La questione della competenza internazionale deve pertanto essere valutata sotto il profilo della coerenza delle indicazioni contenute nella domanda.
- 20 1.2. Secondo la giurisprudenza già esistente in relazione alla normativa austriaca, nel caso di violazione dolosa o colposa di una norma di tutela ai sensi dell'articolo 1311 dell'ABGB, può sussistere, in linea di principio, una responsabilità verso terzi di un organo di una società, fermo restando che le disposizioni sulla protezione dei giocatori di cui al GSpG sono già state qualificate come norme di tutela. Stando a quanto affermato dai resistenti, il diritto maltese in materia di risarcimento del danno non conosce una responsabilità analoga.
- 21 1.3. Pertanto, un'affermazione di diritti al risarcimento del danno da fatto illecito vantati nei confronti dei resistenti e fondati su un illecito civile doloso o colposo ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, non

sarebbe – sulla base della normativa austriaca in materia di risarcimento del danno – incoerente. È tuttavia necessario verificare sotto il profilo della sua coerenza l'applicabilità del diritto sostanziale austriaco presunta dal ricorrente. Al riguardo, secondo questa Sezione, non siamo in presenza di un «acte claire», cosicché il rinvio alla Corte di giustizia appare necessario.

- 22 2. La Corte non ha ancora affrontato – a quanto consta – la questione della portata della disposizione derogatoria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento Roma II. Peraltro, dalla sua decisione nella causa C-147/12, *ÖFAB*, si può desumere (punto 42) – per il settore del diritto processuale civile internazionale – che la nozione di «materia di illeciti civili dolosi o colposi» ai sensi dell'articolo 5, punto 3 del regolamento n. 44/2001 (all'epoca applicabile), doveva essere interpretata nel senso che essa comprendeva azioni promosse da un creditore di una società per azioni, volte a far dichiarare la responsabilità, per i debiti di quest'ultima, di un membro del consiglio di amministrazione della medesima e di un azionista della stessa, per aver permesso che tale società continuasse le attività nonostante risultasse sottocapitalizzata e dovesse essere posta in liquidazione.
- 23 3. Manca una giurisprudenza nazionale sulla portata di siffatta disposizione derogatoria. Nella dottrina austriaca e tedesca si trovano le seguenti posizioni:
- 24 3.1. *Wagner*, Die neue Rom II-Verordnung, IPRax 2008, 1, ritiene che un'interpretazione estensiva dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), includerebbe effettivamente anche la responsabilità dei soci e degli organi per una condotta illecita nei confronti della società e nei confronti di creditori esterni. Tuttavia, secondo *Wagner*, ragioni più valide sotto il profilo normativo-funzionale depongono a favore del collegamento alla materia degli illeciti civili perlomeno di una responsabilità esterna dei soci nei confronti dei creditori della società.
- 25 3.2. Secondo *Lurger/Melcher*, Handbuch Internationales Privatrecht² (2021) punto 5/14 e segg., nel caso dell'eccezione relativa alla responsabilità personale dei soci e degli organi per i debiti di una società, è dubbio se essa si riferisca unicamente alla (limitazione di) responsabilità corporativa (ossia in funzione della forma societaria, ad esempio la responsabilità personale dei soci di una società di capitali in forza del cosiddetto principio del «superamento della personalità giuridica») o se ricomprenda anche la responsabilità per altre condotte illecite nei confronti della società e dei suoi creditori. Essi sottolineano che la giurisprudenza della Corte (causa C-147/12), in ogni caso nel settore della competenza internazionale, ritiene che le pretese fondate sul superamento della personalità giuridica ricadano nella materia degli illeciti civili.
- 26 3.3. Secondo *Neumayr* in *KBB*⁷ Art 1 Rom II-VO punto 6, l'eccezione non si applica ai diritti al risarcimento del danno da fatto illecito fatti valere nei confronti dei soci e degli amministratori.

- 27 3.4. In Germania si sostiene, in relazione alla disposizione derogatoria, che la qualificazione di pretese radicate nel diritto societario come pretese fondate sulla responsabilità extracontrattuale, e in particolare sulla responsabilità da fatto illecito, sarebbe ipotizzabile qualora venga interessata la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per i debiti di una società (*Junker* in MüKomm⁸ Art 1 punto 36). Il BGH tedesco (Corte federale di giustizia, Germania) (II ZR 84/05, NJW 2007, 1529) ha affrontato la questione della legge applicabile alla responsabilità personale qualora una società a responsabilità limitata di diritto dei Paesi Bassi non rechi la sigla che indica la limitazione di responsabilità, e ha qualificato la responsabilità personale del socio non come afferente al diritto societario bensì alla materia dell'illecito civile, poiché aggiungere una sigla non rientrerebbe negli obblighi specifici di diritto societario (v. anche *Junker* op. cit. punto 38).
- 28 3.5. Anche la cosiddetta «Existenzvernichtungshaftung» (responsabilità del socio per eccessivo indebitamento della società) (articolo 826 BGB), elaborata dal BGH su un fondamento di diritto sostanziale della responsabilità civile, la quale è intesa a proteggere un numero indeterminato di creditori che abbiano subito un danno causato da un comportamento contrario al buon costume del socio, viene prevalentemente qualificata, in Germania, come responsabilità da fatto illecito (v. *Junker* loc. cit. punto 38 e seg. con ulteriori riferimenti, anche a posizioni divergenti).
- 29 3.6. Secondo questa Sezione, il collegamento alla responsabilità da fatto illecito delle richieste risarcitorie vantate da creditori esterni della società nel diritto processuale civile internazionale, sostenuto dalla Corte nella causa C-147/12, *ÖFAB*, potrebbe deporre a favore di un'interpretazione restrittiva, anche per l'ambito del regolamento Roma II, della disposizione derogatoria di cui al suo articolo 1, paragrafo 2, lettera d), nonostante la sua formulazione ampia, e di un'esclusione delle richieste risarcitorie fondate sulla responsabilità da fatto illecito vantate dai creditori della società dall'ambito di applicazione di siffatta disposizione.
- 30 4. Qualora la disposizione derogatoria non dovesse essere applicabile nel caso di specie, occorrerebbe effettuare un collegamento, ai sensi del regolamento Roma II, anzitutto in forza della scelta della legge ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, quindi dei criteri di collegamento speciali di cui agli articoli da 5 a 9, e, infine, della norma generale di cui all'articolo 4 del regolamento Roma II (*Neumayr* in KBB⁷ Vor Art 1 Rom II-VO punto 3; 6 Ob 186/21b).
- 31 4.1. Una scelta della legge non è stata rivendicata. I collegamenti speciali di cui agli articoli da 5 a 9 del regolamento Roma II riguardano la responsabilità da prodotti, la concorrenza sleale, il danno ambientale, la violazione dei diritti di proprietà intellettuale e l'attività sindacale; essi non sono pertinenti.
- 32 4.2. Occorre pertanto fare riferimento all'articolo 4 del regolamento Roma II. Stando alle affermazioni contenute nella domanda, non ricorre il caso disciplinato

al paragrafo 2, in cui il presunto responsabile e la parte lesa risiedono abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica. È pertanto rilevante la norma generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II.

- 33 4.3. Ai sensi di tale disposizione, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. Per «danno» si intende il danno iniziale, e il luogo cui viene fatto riferimento è quello in cui il fatto causale, che genera la responsabilità, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata (*Neumayr* in KBB⁷ Art 4 Rom II-VO punto 3 con ulteriori riferimenti).
- 34 4.4. Nel caso di danni puramente patrimoniali, senza violazione di diritti assoluti – come quelli di cui si discute nella specie – la determinazione del luogo in cui si è verificato il danno ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II è, secondo la dottrina, difficile (*Melcher*, *Reine Vermögensschäden im internationalen Zuständigkeits- und Privatrecht*, VbR 2017, 126; *Lurger/Melcher*, *Handbuch Internationales Privatrecht* 2 punto 5/37 e segg. con ulteriori riferimenti, in particolare alla nota 81). Occorre fare parimenti riferimento, nel senso della coerenza prevista anche ai sensi del considerando 7 del regolamento Roma II, alla norma sulla competenza di cui all'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis.
- 35 4.5. Ai fini della determinazione del luogo dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis, occorre basarsi sul luogo della concretizzazione del danno (sentenza della Corte nella causa C-709/19, *Vereniging van Effechtenbezitters*, punto 26 e segg.), tenuto conto del fatto che particolari criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale possono far propendere a priori per considerare il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto nello Stato membro del domicilio dell'attore, il che determina un forum actoris (sentenza della Corte nelle cause C-12/15, *Universal Music*, C-304/17, *Löber*, punto 34). Tra detti criteri vengono in esame, ai sensi della giurisprudenza della Corte, per esempio, la violazione degli obblighi relativi al prospetto o la violazione di obblighi legali di informazione nello Stato del domicilio dell'attore (sentenza della Corte nella causa C-709/19, *Vereniging van Effechtenbezitters*) oppure la tenuta dei conti relativi a investimenti e danni (conto bancario e deposito di valori mobiliari) presso banche nello Stato del domicilio dell'attore (sentenza della Corte nella causa C-304/17, *Löber*). In relazione al luogo in cui si è concretizzato direttamente su un conto bancario un danno puramente patrimoniale, vige il principio ai sensi del quale in tale luogo può essere fondato un foro ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis solo se anche le altre circostanze specifiche della fattispecie fondano una siffatta competenza (v. *Lurger/Melcher*, *Handbuch Internationales Privatrecht*² punto 5/37).

- 36 4.6. Nelle decisioni 10 Ob 56/22s e 8 Ob 172/22k, emesse recentemente nei confronti di una società maltese in relazione all'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis in casi concernenti il gioco d'azzardo, l'Oberster Gerichtshof ha ritenuto che il luogo in cui tale società detiene i conti di gioco non sia determinante. Il versamento del giocatore non danneggerebbe ancora il suo patrimonio, poiché al medesimo spetterebbe un credito di pari importo nei confronti della società che lo stesso potrebbe farsi liquidare in qualsiasi momento su richiesta. Solo una perdita superiore alle vincite risultante dal gioco d'azzardo vietato danneggerebbe il patrimonio del giocatore, nella misura in cui il suo diritto al pagamento verrebbe diminuito della somma corrispondente alla perdita. Nel senso di un foro in Austria è stata valutata in tal sede la circostanza che l'illecito che fonda il risarcimento del danno risulta dalla violazione della normativa austriaca sui giochi d'azzardo, ossia da una violazione di norme di applicazione necessaria di diritto pubblico austriaco. Anche le decisioni 3 Ob 164/23y e 6 Ob 168/23h, le quali riguardavano ciascuna azioni di risarcimento del danno nei confronti delle società di gioco d'azzardo stesse, partivano dal presupposto che la violazione dell'obbligo rilevante ai fini del danno avesse avuto luogo in Austria.
- 37 4.7. Se si applica siffatta tesi concernente il luogo dell'evento dannoso ai sensi dell'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis – a causa della necessaria coerenza tra la normativa internazionale in materia di competenza e diritto internazionale privato – anche al luogo in cui il danno si verifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, per individuare il luogo in cui si colloca il diritto del ricorrente alla liquidazione del saldo a credito sul suo conto di gioco si dovrebbe fare riferimento alla sua residenza abituale.
- 38 4.8. In tale direzione è andata anche la decisione 6 Ob 233/18k dell'Oberster Gerichtshof, concernente una fattispecie in cui un ricorrente aveva effettuato disposizioni patrimoniali e aveva proceduto al versamento dall'Austria. In tale decisione, è stata affermata l'applicazione del diritto sostanziale austriaco. La Sesta Sezione non contestava – nell'ambito del procedimento ivi avviato nei confronti di un notaio residente in Svizzera, il quale aveva emesso relazioni di audit non corrette in relazione a scorte di metalli preziosi – la localizzazione in Austria del luogo dell'evento dannoso rilevante ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Roma II alla luce delle circostanze specifiche di tale situazione.
- 39 4.9. Secondo questa Sezione, ai fini della valutazione del luogo in cui è avvenuto il danno iniziale rileva, da un lato, ciò in cui tale danno consiste e, dall'altro, dove lo stesso – nel senso di una prima diminuzione della corrispondente componente patrimoniale – è avvenuto per la prima volta. Viene in considerazione, nella specie, il luogo a partire dal quale il ricorrente effettua versamenti dal suo conto bancario sul suo conto di gioco – ammettendo che la richiesta di moneta scritturale del ricorrente nei confronti della sua banca abbia maggior valore della richiesta di liquidazione di un credito contabile sul conto di gioco nei confronti della società di gioco d'azzardo, cosicché già questo avrebbe comportato un mutamento patrimoniale svantaggioso. Sarebbe parimenti ipotizzabile, in conformità alle obiezioni dei resistenti, ritenere sussistente una

diminuzione patrimoniale definitiva solo a seguito della perdita verificatasi sul conto di gioco e valutare tale evento – poiché il conto viene detenuto a Malta – come danno iniziale avvenuto a Malta. Poiché, tuttavia, una siffatta perdita dipende dal fatto che il ricorrente giochi ancora (e perda), anche solo siffatto (ulteriore) gioco che dà luogo alla perdita potrebbe essere considerato l'evento generatore del danno iniziale, e si potrebbe fare riferimento al luogo di tale gioco. Qualora si consideri come danno iniziale solo la perdita (definitiva) del diritto al pagamento di un saldo di credito sul conto di gioco, si pone la questione di stabilire dove si trovi il luogo in cui tale diritto può essere fatto valere – a Malta, dove viene detenuto il conto, presso il luogo del domicilio del ricorrente, presso il luogo di ubicazione del suo patrimonio principale o altrove.

- 40 4.10. Qualora il luogo in cui è avvenuto il danno iniziale dovesse trovarsi in Austria, si dovrebbe tuttavia partire dal presupposto, secondo questa Sezione – nel senso della summenzionata giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 7, punto 2, del regolamento Bruxelles I bis –, anche in relazione alla questione della legge applicabile, che le circostanze specifiche della situazione depongano per un rinvio al diritto sostanziale nazionale del luogo dell'evento dannoso. Ad avviso di questa Sezione, non sarebbero ravvisabili nel caso di specie collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento Roma II.

Con riguardo al punto III.:

(omissis) [diritto processuale nazionale]

Oberster Gerichtshof
Vienna, 11 gennaio 2024
(omissis)